



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 30 del 16/12/2016

- 1) Le news di Dicembre
- 2) Versamento dell'acconto IVA per l'anno 2016
- 3) Dal 1 marzo 2017 cambia il modello per le dichiarazioni di intento
- 4) Aspetti fiscali degli omaggi natalizi
- 5) Pagamento compensi amministratori
- 6) Ritenuta Irpef ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto attuativo
- 7) Stampa dei registri contabili
- 8) Rinnovo del codice meccanografico
- 9) Inventario di magazzino di fine anno
- 10) La rottamazione delle somme iscritte a ruolo
- 11) Detrazione Irpef 50-65% consentita anche con bonifici "ordinari" sui quali non viene applicata la ritenuta da banche e poste

Si prega la gentile clientela di provvedere al controllo della scadenza PEC. La scadenza senza rinnovo della posta certificata comporterà il deposito di eventuali atti della Pubblica Amministrazione a registro imprese; l'estrazione degli atti, in tal caso, dovrà essere effettuata dallo studio con il conseguente addebito di costi per l'operazione eseguita.

1) Le news di Dicembre

Trasmissione telematica dei corrispettivi e delle fatture

L'Agenzia delle entrate con i provvedimenti n. 182017 e n. 182070 del 28 ottobre 2016 ha stabilito le regole per esercitare l'opzione per il periodo di imposta 2017 al fine di:

- Operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- Effettuare la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Entrambi i provvedimenti prevedono che l'opzione sia effettuata in via telematica mediante l'apposita funzionalità presente sul sito web dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte del contribuente o di un suo delegato. La scelta ha efficacia obbligatoria per 5 anni.

Il provvedimento n. 212804 posticipa la data ultima per aderire alla nuova disciplina per il quinquennio 2017-2021 dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017, al fine di consentire ai contribuenti e agli intermediari un approfondimento delle specifiche tecniche e una conseguente accurata valutazione in merito all'opportunità di esercitare le opzioni.

Fatturazione elettronica

Il formato utile per l'emissione delle fatture elettroniche verso la P.A. è stato adeguato per permettere anche la fatturazione tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017, come previsto dal D.Lgs. 127/2015.

Il nuovo formato fattura PA prevede un unico tracciato XML: i fornitori della P.A. e tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica tra privati devono configurare i propri sistemi informatici per utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.

Lavoratori autonomi – ricezione via PEC di inviti a regolarizzare i redditi del periodo di imposta 2012

Sono in corso di spedizione nei primi giorni di dicembre le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nelle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi per il periodo di imposta 2012.

In particolare, l'Agenzia delle entrate ha confrontato i redditi dichiarati con le dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta modello 770 con causale A o con causale M.

L'invio della comunicazione, che consente di regolarizzare la propria posizione mediante il ravvedimento operoso, avviene all'indirizzo pec presente negli archivi del Ministero dello sviluppo economico (Ini-pec) per i professionisti obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero per posta ordinaria negli altri casi.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con cui i contribuenti possono richiedere informazioni all'Agenzia delle entrate.

Patent box

Si ricorda che con la Legge di Stabilità del precedente esercizio (richiamata nella ns Circolare n.2 del 2015) è stato introdotto un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. *patent box*).

In particolare:

- Il regime opzionale dura per cinque esercizi sociali a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
- Il beneficio si applica in misura progressiva (30% per il primo periodo, 40% per il secondo periodo, 50% per i periodi successivi).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Super-ammortamenti: acquisti entro fine anno per la maggiorazione del 40%

Il decreto di bilancio 2017 prevede che le disposizioni di cui all'art.1 comma 91 della Legge 208/2015 si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017.

L'agevolazione sarebbe applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 purché entro il 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Con l'attuale versione dell'agevolazione sarebbero esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di cui all'articolo 164 comma 1 lettere b) e b-bis) del TUIR. Si tratta dei veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%), i veicoli di agenti e professionisti (deducibilità all'80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Potranno, dunque, beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) dell'art.164 del TUIR. Permangono, quindi, esclusi gli acquisti di beni materiali con coefficiente d'ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e costruzioni.

2) Versamento dell'acconto IVA per l'anno 2016

Entro il prossimo 27 dicembre 2016 i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2016. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente;
- 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente.

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto	
Storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
Analitico	Liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
Previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Metodo storico	Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente: • Al mese di dicembre 2015 per i contribuenti mensili; • Al saldo dell'anno 2015 per i contribuenti trimestrali; • Al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2015), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).
	In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2015. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2016, rispetto a quella adottata nel 2015, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: • Contribuente mensile nel 2015 che è passato trimestrale nel 2016: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2015, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015; • Contribuente trimestrale nel 2015 che è passato mensile nel 2016: l'acconto dell'88% è pari a un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2015; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2016 è pari a un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.
Metodo analitico	Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: • Le operazioni attive effettuate fino al 20/12/2016, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; • Le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20/12/2016. Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.
Metodo previsionale	Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

- Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.
- Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:
 - In assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
 - Nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.
- Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti:

- Con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- Che hanno iniziato l'attività nel 2016;
- Cessati prima del 30/11/2016 (mensili) o del 30/09/2016 (trimestrali);
- A credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- Ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20/12/2016 risulta un'eccedenza a credito;
- Che adottano il nuovo regime forfettario dal 01/01/2016;
- Che hanno adottato il regime dei "minimi" di cui all'art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011;
- Che nel corso del 2016 sono usciti dal regime dei minimi;
- Che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);
- Produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- Che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;
- Esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- Che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

3) Dal 1 marzo 2017 cambia il modello per le dichiarazioni di intento

Con un provvedimento del 2 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di dichiarazione di intento.

Il "nuovo" modello è composto:

- Dal frontespizio, che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell'eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione, la dichiarazione d'intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente;
- Dal quadro A "Plafond", che contiene i dati relativi al plafond e l'impegno alla trasmissione telematica. Nello specifico, rispetto al modello del 2015, dalla sezione

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

dedicata alla dichiarazione nel frontespizio è stato eliminato il campo 3, “operazioni comprese nel periodo da... a...”.

Il nuovo modello va utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017.

Si segnala in questa sede che, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, i soggetti nell'ultimo periodo del corrente anno effettuano le comunicazioni per l'anno 2017, non possono far altro che utilizzare il modello attualmente in vigore e valido fino al 28 febbraio 2017.

Le dichiarazioni d'intento continueranno a dover essere presentate all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte dell'esportatore abituale. Non è possibile ad oggi prevedere se sarà necessario trasmettere nuovamente le dichiarazioni d'intento sulla base del nuovo modello, per le operazioni che verranno compiute dopo il 1 marzo 2017.

4) Aspetti fiscali degli omaggi natalizi

Anche per quest'anno è arrivato il momento in cui le aziende devono decidere se e come omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- La tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto dell'attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- Le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- Integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- Qualificati come spese di rappresentanza.

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dallo scorso 1° gennaio 2016 il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del MEF (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

L'inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:

- Sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- Ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- Coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- Il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- Con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le nuove soglie contenute nel testo dell'art. 108 Tuir sono le seguenti (come si vedrà dal confronto *ante* 2015/2016 proposto di seguito esse sono state solo aumentate):

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Vecchie percentuali di deducibilità valide fino al 2015	Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016
Fino a 10 milioni di euro - 1,3%	Fino a 10 milioni di euro - 1,5%
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro - 0,5%	Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro - 0,6%
Oltre 50 milioni di euro - 0,1%	Oltre 50 milioni di euro - 0,4%

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	Detraibilità del 100%
Spese di rappresentanza superiori a 50 euro	Indetraibilità del 100%

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

- Dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- Dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione).

Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI



Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

OMAGGI A DIPENDENTI



Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile.

5) Pagamento compensi amministratori

L'erogazione dei compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata ponendo particolare attenzione a tre specifici aspetti:

1. Il rispetto del principio di cassa;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

2. La verifica dell'esistenza di una decisione dei soci che preveda una remunerazione adeguata e proporzionata;
3. Coordinamento con l'imputazione a conto economico.

Rispetto del principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2016 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa:

- Amministratore con rapporto di collaborazione (emissione di cedolino paga) → i compensi sono deducibili dalla società nel 2016 a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2017 (si tratta del principio di cassa "allargata");
- Amministratore con partita Iva (emissione di fattura) → i compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2016.

Entro la scadenza sopra descritta sarà necessario adempiere o con la consegna dell'assegno bancario "datato" all'amministratore o con un bonifico a favore dell'amministratore.

Esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso dovrà sussistere una decisione del competente organo societario; l'assenza di una delibera del compenso potrebbe provocare la contestazione della deducibilità del costo da parte del Fisco.

Nella tabella si riepilogano possibili soluzioni volte ad evitare contestazioni:

Amministratore senza compenso	È consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito all'assenza della remunerazione al fine di un eventuale reclamo da parte dell'amministratore del compenso per l'opera svolta.
Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili durante l'anno	L'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore.
Amministratore con compenso stabile, cui si destina un'erogazione straordinaria	L'assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso. Nulla vieta l'assegnazione di ulteriori quote "straordinarie" accessorie all'ordinario compenso.
Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione	L'assemblea dei soci deve prevedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.
Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro	Per evitare l'inconvenienza della ripetizione dell'assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere per più annualità. Ciò è volto ad evitare tale formalità con cadenza annuale. Qualora si decida di utilizzare tale modalità, si consiglia l'apposizione della seguente clausola: <i>"...in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione"</i> .

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	Tale accortezza consente di evitare problematiche legate all'incasso legittimo, cioè la presunzione con cui il fisco prevede un pagamento seguito da un'immediata restituzione delle somme alla società.
--	--

Compenso deliberato e non pagato

Con la crisi, di frequente le società non sono in grado di sostenere l'onere del compenso amministratore; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Tuttavia la verbalizzazione della rinuncia da parte dell'amministratore fa presumere al Fisco che il compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso.

Per tal motivo è consigliabile che l'assemblea decida di revocare il compenso prima della sua maturazione, esplicitando l'insussistenza delle condizioni per l'erogazione della remunerazione.

6) Ritenuta Irpef ridotta sulle provvigioni ancora in attesa del decreto attuativo

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al 50% delle provvigioni corrisposte all'agente. Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte, assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. (unica forma consentita dalla citata normativa) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di rapporti continuativi, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

Per i nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.	Entro 15 giorni dalla stipula
In caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad esempio assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti)	Entro 15 giorni dall'evento
Per le operazioni occasionali	Entro la data di conclusione dell'attività che dà origine alla provvigione

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- I soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- I collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (si ricorda che il D.Lgs. n.81/2015, in attuazione della riforma del lavoro definita “Jobs Act”, ha eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali, lasciando in essere i precedenti rapporti fino alla loro cessazione).

È opportuno ricordare che in base a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

Tipologie di provvigioni escluse dalla riduzione

- Provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo;
- Provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone;
- Provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche;
- Provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- Provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- Provvigioni percepite dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell' esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento;
- Provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- Provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente;
- Provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima;
- Provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame;
- Provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014

Con il D.Lgs.175/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell’articolo25-bis, D.P.R. 600/1973, ha previsto l’emanazione di uno specifico decreto attuativo che apporterà alcune modificazioni all’adempimento in oggetto.

In particolare tale decreto:

- Introdurrà l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), oltre alla raccomandata A.R.;
- Darà validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni anno);
- Introdurrà specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro, così come novellata dal D.Lgs. 158/2015) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

A oggi, a distanza di 2 anni dall’introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorrerà fare ancora riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

In attesa del decreto attuativo (ad oggi non ancora emanato)

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- È possibile la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando comunque i termini dal medesimo;
- La dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce (ovvero fino alla perdita dei requisiti);
- Permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- La sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- Coloro che hanno già inviato la comunicazione entro il 31 dicembre 2014 o il 31 dicembre 2015, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, non dovranno più ripresentarla posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- Coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2017, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2016 secondo le modalità sopra descritte.

7) Stampa dei registri contabili

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente da:

- Il libro giornale;
- Il libro inventari;
- Il registro dei beni ammortizzabili;
- I registri previsti dalla normativa Iva.

Tali registri e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

1. In modalità cartacea;
2. In modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 31 dicembre 2016).

La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2015, entro il 30 settembre 2016.

Tuttavia, coloro che utilizzano sistemi meccanografici per la tenuta di tale registro, possono procedere alla stampa dello stesso entro il 31 dicembre 2016.

Nella stampa dei libri (il discorso vale solo per libro giornale e libro inventari e non anche per registri iva e libro dei beni ammortizzabili) si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione			
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione		Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2015 –31 dicembre 2015
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità		2015/1, 2015/2, 2015/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento. Sull’ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante		2015/1, 2015/2, 2015/3, etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità		2015/1, 2015/2, 2015/3, etc.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui registri “cartacei”			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	non dovuta	

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea). Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione.

Nella conservazione sostitutiva è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per il periodo di imposta 2015, entro il 31 dicembre 2016).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "informatici"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:

- L'imposta di bollo va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile 2017 mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501;
- L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno.

Con la risoluzione n. 161/E/2007 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per "registrazione" deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Registri Iva e fatturazione elettronica

Si ricorda inoltre che, per coloro che hanno emesso fatture elettroniche nel corso dell'anno 2015, è necessario garantirne la conservazione sostitutiva entro il termine ultimo del 31/12/2016.

Per le modalità di conservazione si fa rimando alle precedenti circolari di studio n. 19 e n.25 del 2016.

Ai fini di una corretta gestione della stampa dei registri previsti per la normativa Iva si ritiene consigliabile adottare un apposito sezionale Iva dedicato alle sole fatture elettroniche emesse con numerazione separata e procedere alla stampa di tale sezionale sui registri Iva. Viceversa bisognerebbe provvedere all'emissione e conservazione in formato elettronico di TUTTE le fatture emesse e alla tenuta e stampa di un unico sezionale sul registro Iva delle fatture emesse.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

8) Rinnovo del codice meccanografico

Si ricorda alla gentile Clientela che, entro il 31 dicembre, è obbligatorio confermare la qualifica di "operatore abituale con l'estero".

La convalida annuale deve essere effettuata con il modulo Richiesta e/o conferma assegnazione numero meccanografico (allegato alla presente circolare) da presentare direttamente all'Ufficio per il commercio con l'estero della Camera di Commercio di Bergamo, allegando la fotocopia di un documento di identità del richiedente (titolare d'impresa ovvero legale/i rappresentante/i); lo studio è a Vostra disposizione per l'accesso presso l'ufficio del Commercio Estero in Bergamo – Largo Belotti.

Le ditte che non hanno più il requisito di "operatore abituale con l'estero" possono chiedere la cancellazione dalla banca dati ItalianCom inviando una richiesta scritta all'Ufficio per il commercio con l'estero con allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente. La richiesta può essere trasmessa anche via fax al numero 035-22 60 79.

Al seguente link potrete trovare le informazioni utili per procedere con il rinnovo del codice meccanografico: http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/estero/documenti-estero/numero_meccanografico/.

Questo adempimento deve essere obbligatoriamente espletato direttamente dagli interessati per la tipologia di informazioni richieste.

Per verificare se effettivamente siete in possesso del codice meccanografico e quindi interessati da questo adempimento è sufficiente consultare una visura camerale (anche non recente) sulla quale è riportato il dato.

9) Inventario di magazzino di fine anno

Entro il 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di: merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Possono verificarsi due casi:

Azienda CON obbligo di tenuta della contabilità di magazzino	Azienda SENZA obbligo di tenuta della contabilità di magazzino
L'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.	Occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, si deve considerare quindi: • I beni presenti presso i magazzini dell'impresa, presso i depositi e le unità locali; • Le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione. La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa,

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino. Non si tiene conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).
--	--

Di seguito un riepilogo:

Beni in inventario	
Beni presso magazzino	SI
Beni in deposito	SI
Beni presso unità locali	SI
Beni di proprietà ma presso terzi	SI
Beni di proprietà altrui presso l'azienda	NO
Beni di proprietà in viaggio	SI
Beni in viaggio di proprietà altrui	NO

L'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall'articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi:

- Realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad Euro 5.164.569;
- Dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad Euro 1.032.914.

L'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo.

Esempio. Se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2015 e 2016, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2018.

Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2016, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

10) La rottamazione delle somme iscritte a ruolo

L'articolo 6, D.L. 193/2016, così come convertito dalla L. 225/2016, prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, correlati a violazioni tributarie e contributive, è possibile fruire di una sanatoria costituita dallo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora contenuti nelle cartelle qualora avvenga il contestuale pagamento delle somme richieste:

- In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- In modalità rateizzata dal mese di luglio 2017.

Per le multe stradali la sanatoria è limitata agli interessi di mora e alle maggiorazioni previste dalla legge; permangono dovute le sanzioni amministrative.

Le somme oggetto di rottamazione

La definizione agevolata riguarda le somme riferite alle imposte dirette ed indirette (Irpef, Ires, Iva, Irap, imposta di registro, etc.), ai contributi previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), alle entrate locali (Ici, Imu, Tari, Tasi) per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia (o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia) ai fini della riscossione.

Non rientrano nella rottamazione le violazioni diverse da quelle tributarie e contributive.

Per carichi affidati ad Equitalia si intendono i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento affidati all'Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (si evidenzia che non rileva la data di notifica della cartella al contribuente, ma la data di affidamento del ruolo).

Equitalia invierà ai contribuenti una comunicazione per posta ordinaria entro il 28 febbraio 2017 per segnalare l'opportunità di accedere alla "rottamazione".

La definizione agevolata riguarda:

- Cartelle di pagamento;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Avvisi di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle entrate/dogane e monopoli;
- Avvisi di addebito dell'Inps.

La definizione dei ruoli consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. Spettano, invece, per intero i compensi di riscossione (aggi) e le spese di notifica della cartella.

La definizione agevolata è consentita sia nel caso in cui la cartella è stata rateizzata (in questo caso il debitore dovrà essere in regola con i pagamenti delle rate scadenti dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016) sia nel caso in cui è scaduta e non pagata.

In presenza di più cartelle di pagamento, o di una cartella comprensiva di più carichi, è possibile adottare la rottamazione "parziale" cioè è possibile adottare una "definizione parziale" di un singolo carico contenuto in un atto, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.

Accesso alla definizione agevolata

Preso atto dell'entrata in vigore della Legge di conversione n. 225/2016, Equitalia in data 2 dicembre 2016 ha pubblicato il nuovo modello DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata", che sostituisce quello precedentemente pubblicato.

Il soggetto interessato deve dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di definizione agevolata ovvero che assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i medesimi carichi.

È possibile adempiere all'importo:

- In un'unica soluzione entro luglio 2017;
- In modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate.

In caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modello DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Procedura

Il modulo DA1 compilato, accessibile dalla home page del sito www.gruppoequitalia.it, deve essere consegnato agli sportelli territorialmente competenti ovvero inviato via mail o pec entro il 31 marzo 2017, utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica. Sulla dichiarazione viene data anche la possibilità di avvalersi della facoltà di pagamento tramite domiciliazione sul conto corrente.

La presentazione della domanda di sanatoria inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ed esecutive. Per aderire alla rottamazione il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. La rinuncia dovrà essere contenuta nella domanda inviata ad Equitalia.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, oppure il pagamento in misura ridotta o in ritardo, comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Quando conviene

La rottamazione dei ruoli rappresenta un'opportunità in particolare per i soggetti titolari di reddito di impresa, in presenza di ruoli relativi a tributi quali Irpef, Ires, Iva, Irap per i quali la norma prevede ordinariamente l'applicazione di sanzioni amministrative pari al 30% del tributo in quota capitale non versato.

In molti casi sarà opportuno un calcolo di convenienza tra:

- La rateazione secondo un piano ordinario con Equitalia (è consentita fino a 72 mesi ma obbliga al pagamento integrale di quanto dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, compensi di riscossione e interessi di dilazione);
- L'adesione alla definizione agevolata con Equitalia (che consente lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora ma è ammessa solo se il pagamento avviene al più in un arco temporale di 15 mesi, da luglio 2017 a settembre 2018).

11) Detrazione Irpef 50-65% consentita anche con bonifici "ordinari" sui quali non viene applicata la ritenuta da banche e poste

I bonifici "ordinari" (cioè effettuati senza l'utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, che non hanno generato l'applicazione della ritenuta dell'8% da parte dell'istituto di credito all'atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito fino ad oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%.

Con la recente circolare n. 43/E/2016 l'Amministrazione finanziaria ha cambiato indirizzo prevedendo che la detrazione spetti anche nell'ipotesi in cui il bonifico bancario o postale, utilizzato per il pagamento delle spese, sia stato compilato in modo tale da non consentire l'effettuazione della ritenuta di acconto dell'8% all'accredito della somma al beneficiario.

Regole per l'effettuazione del bonifico parlante

L'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, norma che individua le fattispecie che possono fruire della detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie, non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma l'articolo 1, comma 3, D.M. 41/1998 prevede che il pagamento delle spese detraibili debba essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con la risoluzione n. 55/E/2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la non corretta compilazione del bonifico, che deve essere effettuata all'atto dell'accredito di bonifici disposti per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per spese per interventi di miglioramento energetico, non consente di fruire della detrazione di imposta, salva l'ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto.

I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che agiscono nell'ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo:

- Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale "parlante" costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione;

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 65%) l'obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale "parlante" si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d'impresa.

Possibilità di effettuare bonifici ordinari

Con la circolare n. 43/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non sia stata effettuata la ritenuta dell'8% all'atto di accredito del bonifico al beneficiario.

In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al Caf o al professionista abilitato in sede di dichiarazione dei redditi, o su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Considerato che l'esecuzione del bonifico bancario o postale con la modalità "parlante" non comporta maggiori oneri rispetto all'esecuzione del bonifico "ordinario", si consiglia alla gentile Clientela che intende fruire delle detrazioni del 50% e/o del 65% di continuare ad eseguire il pagamento delle spese mediante l'esecuzione di bonifici "parlanti" che consentano l'esecuzione della ritenuta di acconto dell'8% da parte delle banche o poste.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati